

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 37

Adunanza 25 luglio 2000

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE - VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 752-155722/2000

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori LUIGI RIVALTA e LUCIANO PONZETTI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che il Comune di San Giusto Canavese:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione della G.R. n. 85 - 24486 del 03/05/1993;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 16 del 25/02/1998 e n. 25 del 07/06/1999 due Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 23 del 23/06/2000 la Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C., sempre ai sensi del suddetto settimo comma;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 28/06/2000, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del citato settimo comma dell'art. 17 della L. R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

Rilevato che con la variante in oggetto vengono proposte delle modifiche al P.R.G.C. con le quali si:

- incrementa la superficie territoriale delle aree destinate alle attività produttive, con l'individuazione di una nuova zona denominata "IN6V3", della superficie di mq. 4.955;
- modificano le schede relative alle zone "IN3" e "IN4V3" e si inserisce la scheda della nuova zona "IN6V3";
- aggiunge una frase all'ultimo comma dell'art. 34 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. relativo alle "Aree attrezzate di nuovo impianto (IN)";

Preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 23/2000 di adozione e dai relativi allegati;

Dichiarato che la variante in esame:

- non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, attualmente all'esame della Regione;
- per quanto attiene la compatibilità con i progetti sovracomunali approvati, non presenta contrasti con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciante di compatibilità scade in data 11/08/2000;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 13/07/2000;

Tenuto conto che con separato provvedimento vengono proposte due osservazione con le quali si si invita l'Amministrazione Comunale a:

- verificare il conteggio dell'incremento della superficie territoriale relativa alle attività economiche, che l'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56/77, modificato dalla L.R. 29/07/1997 n. 41, ammette nella misura massima del 6% attraverso le varianti parziali, poiché esso viene calcolato in riferimento al rapporto di copertura ammesso dal Piano;
- integrare la modifica dell'art. 34 delle N.T.A., con la precisazione che le aree a servizi, di cui si consente l'individuazione "in aree esterne", debbono già essere comprese in altre zone produttive ed essere destinate ad ospitare attrezzature al servizio dei medesimi insediamenti;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

D E L I B E R A

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. del Comune di San Giusto Canavese, adottato con deliberazione del C.C. n. 23 del 23/06/2000, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia a conoscenza;
2. di dare atto che con separato provvedimento vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di San Giusto Canavese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso